

N. 00772/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

A. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione n. -OMISSIS- del Comune di Cassino avente ad oggetto deliberazione di -OMISSIS- e n.-OMISSIS-, determinazioni adottate a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, aventi ad oggetto le

modalità di reclutamento dei vigili urbani inseriti nel piano del fabbisogno 2020/2022 e piano assunzioni;

- per quanto occorre possa della deliberazione di approvazione Piano triennale fabbisogno di personale (PTFP) 2022/2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

B. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 29 settembre 2023:

- della delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS-;
- della delibera di Giunta municipale n.-OMISSIS-: “Approvazione Piano fabbisogno triennale 2023-2025; assunzioni 2023 e ricognizione delle eccedenze e personale in esubero. Richiesta autorizzazione ad assunzioni”;
- della delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS- avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'attuazione del piano occupazionale approvato con delibera di giunta comunale n.-OMISSIS-”, con cui è stata statuita l'assunzione di n. 8 unità dell'Area degli istruttori, del profilo specialistico di Agente di Polizia Locale – scorrimento graduatoria di altri enti - indizione concorso pubblico, senza alcuna previsione di assunzione per i ricorrenti;

C. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 ottobre 2023:

per l'annullamento, oltre dei provvedimenti già gravati:

- della determinazione n. -OMISSIS-avente ad oggetto: “Attuazione della delibera di G.C. n.-OMISSIS- in ordine all'assunzione di numero otto unità dell'area istruttori profilo di agente di polizia locale. Determinazioni”;
- della determinazione n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Assunzione di numero otto unità dell'area istruttori profilo di agente di polizia locale mediante utilizzo di graduatorie di altri enti - individuazione graduatoria”;

D. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2024:

- della determina dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Cassino ha

indetto il “concorso interamente riservato per soli esami mediante procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 agenti di polizia locale”;

- dell'avviso pubblico indetto in ragione della determina dirigenziale n. -OMISSIS-;

- della determinazione n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori De Simone e Sambucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 5 luglio 2022 e depositato il 29 agosto 2022, la sig.ra -OMISSIS- e i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- del Comune di Cassino avente ad oggetto: “deliberazione di -OMISSIS- e n.-OMISSIS-. Determinazioni a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-. Modalità di reclutamento dei vigili urbani inseriti nel piano del fabbisogno 2020/2022 e piano assunzioni. Determinazioni” e della deliberazione di approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2022/2024 ove necessario.

2. I ricorrenti espongono in fatto che, a seguito della selezione indetta dal Comune di Cassino, con bando del 19 aprile 2012, in qualità di vincitori di concorso hanno prestato servizio a tempo determinato nella funzione di agenti di polizia locale, inquadrati nella posizione giuridica C - posizione

economica C1 - nei periodi dal -OMISSIS-al-OMISSIS- e dal -OMISSIS- fino al-OMISSIS-.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 25.5.2017 hanno presentato, in data 4 luglio 2017, istanza di stabilizzazione, avendo prestato servizio alle dipendenze del Comune di Cassino per tre anni.

Il Comune di Cassino, con delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS-di riapprovazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, ha, pertanto, provveduto ad inserire nella pianta organica i posti di agenti di polizia locale già ricoperti dai ricorrenti.

Inoltre, con delibera di Giunta n. -OMISSIS- di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, il Comune di Cassino ha statuito espressamente di dare corso all'assunzione di 3 vigili urbani con la seguente modalità: "stabilizzazione art. 20 D.L 75/2017".

Con deliberazione n. -OMISSIS-, assunta dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, il Comune di Cassino ha confermato di dare corso all'assunzione di 3 vigili urbani con la seguente modalità: "stabilizzazione art. 20 D.L 75/2017", come già previsto con la delibera di Giunta n. -OMISSIS-.

Successivamente, il Comune di Cassino ha, tuttavia, approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano assunzioni 2020, con delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS-, disponendo il reclutamento per l'anno 2020 di n. 6 vigili urbani (invece dei 3 previsti in precedenza), tutti con la modalità del pubblico concorso e senza alcuna stabilizzazione.

Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato tale delibera, con ricorso presentato dinanzi al Tar Latina, R.G. n. -OMISSIS-.

Il ricorso è stato respinto con sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS-.

La sentenza di primo grado è stata però riformata dal Consiglio di Stato che,

con sentenza n.-OMISSIS-, ha annullato gli atti impugnati, affermando come la scelta di indire il pubblico concorso in luogo della procedura di stabilizzazione prevista dalla normativa in esame non può essere rimessa alla “assoluta” discrezionalità dell’amministrazione, dovendo essere, all’opposto, sempre, motivata.

Nonostante le statuizioni del giudice d’appello, con la nuova deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS-, il Comune di Cassino ha nuovamente disposto di procedere all’indizione di un nuovo concorso per n. 6 vigili urbani, anziché dar corso alla procedura di stabilizzazione richiesta dagli odierni ricorrenti che, anche in considerazione del lungo periodo di tempo decorso dal loro impiego, secondo il Comune, non sarebbero più in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’assunzione.

3. Avverso la gravata deliberazione parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione dell’art 20 d.lgs. 75/2017. Violazione dell’art. 3 legge 241/90 per falsa motivazione e difetto della medesima. Violazione della circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione-OMISSIS-.

II. Violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990.

III. Violazione dell’articolo 21 quinquies e dell’art. 7 della legge 241 del 1990.

IV. Violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 25.5.2017.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Cassino contestando, nel merito, la fondatezza del gravame, ravvisando altresì taluni profili di inammissibilità quali, l’assenza del requisito dei tre anni di servizio per tutti i ricorrenti e della condizione di precariato con riguardo alla -OMISSIS- e al-OMISSIS-.

5. All’esito della camera di consiglio del 5 ottobre 2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare proposta.

6. In riforma della suddetta ordinanza, il Consiglio di Stato, con ordinanza

cautelare n.-OMISSIS-, del 20 gennaio 2023, ha accolto l'appello cautelare statuendo che:

“Considerato che il difensore degli appellanti ha dichiarato, in sede di discussione, che l'interesse cautelare perdura solo per l'appellante -OMISSIS-;

ritenuto, di conseguenza:

a) che per gli appellanti -OMISSIS- e -OMISSIS-debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse in relazione all'istanza cautelare;

b) che per l'appellante -OMISSIS- sussista, invece il necessario fumus boni iuris - oltre che il danno evidente per la sua perdurante posizione di precariato - non avendo il Comune accertato in alcun modo il possesso o meno dei requisiti professionali in capo al medesimo ed avendo, inoltre, affermato, in contrasto con le statuizioni della sentenza di questa sezione, che i precedenti atti (piani del fabbisogno di personale approvati nel 2018 dalla Giunta comunale e nel 2019 dal Commissario straordinario) non avrebbero creato alcun affidamento in capo agli stessi;

ritenuto, dunque, che il Comune, nelle more della decisione di merito in primo grado, debba rivalutare il possesso o meno dei requisiti in capo agli appellanti (persistendo, in tale sede, l'interesse di tutti e tre, anche ai fini risarcitori), eventualmente valutando di applicare il comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede la possibilità per le amministrazioni di bandire procedure concorsuali riservate”.

7. Con ricorso per motivi aggiunti del 29 settembre 2023 l'impugnazione è stata estesa alla:

- delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS- con cui, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, si è disposto di modificare le delibera della Giunta Comunale n.-OMISSIS- come segue *“in relazione alle modalità di reclutamento dei 6 (sei) posti di vigili urbani previsti nel relativo piano delle assunzioni, stabilisce che l'assunzione di n. 3 (tre) agenti di polizia locale avvenga mediante procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n.*

75/2017”;

- delibera di Giunta municipale n.-OMISSIS-: “approvazione piano fabbisogno triennale 2023-2025 assunzioni 2023 e ricognizione delle eccedenze e personale in esubero. Richiesta autorizzazione ad assunzioni”;
- delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS- avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'attuazione del piano occupazionale approvato con delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS-” in cui è stata statuita l'assunzione di n. 8 unità dell'Area degli istruttori, del profilo specialistico di Agente di Polizia Locale – scorrimento graduatoria di altri enti - indizione concorso pubblico, senza alcuna previsione di assunzione per i ricorrenti.

7.1. Con il suddetto ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti i seguenti motivi di legittimità:

A. Sulla delibera di Giunta municipale n.-OMISSIS-.

I. Omessa osservanza dei principi enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e dell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-: violazione dell'art. 20 d.lgs. 75/2017. Violazione dell'art. 3 legge 241/90 per falsa motivazione e difetto della medesima. Violazione della circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.-OMISSIS-,

in quanto l'amministrazione eludendo quanto statuito dal Consiglio di Stato, anziché accertare concretamente il possesso o meno dei requisiti professionali per la stabilizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 75 del 2017, con l'atto impugnato, ha previsto l'indizione del concorso riservato ai sensi del comma 2 del d.lgs. 75 del 2017.

II. Violazione dell'art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017; violazione dell'art. 3, legge 241/90 per falsa motivazione e difetto della medesima; violazione della circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione-OMISSIS-.

III. Error in procedendo per omessa valutazione della violazione dell'articolo 10 bis della legge 241 del 1990.

IV. Error in procedendo per omessa valutazione della violazione dell'articolo 21 quinquies e dell'articolo 7, della legge 241 del 1990.

V. -OMISSIS- e -OMISSIS-. Violazione dell'articolo 30, comma 2, d.lgs. 165 del 2001, in quanto la previsione di un concorso riservato per -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbe lesiva anche in ragione del fatto che i medesimi sono già in servizio presso altre amministrazioni.

B. Sulle delibere di Giunta municipale n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

VI. Illegittimità derivata; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà; violazione dell'art. 20, d.lgs. 75 del 2017.

8. All'esito della camera di consiglio del 18 ottobre 2023, con ordinanza n. 212/2023 è stato disposto il rinvio della causa al merito, con la seguente motivazione:

“Considerato che con la delibera di Giunta n.-OMISSIS- è stata prevista, in asserita esecuzione delle statuizioni di Consiglio di Stato e a parziale modifica delle precedenti deliberazioni in materia, “di assumere numero 3 (tre) agenti di polizia locale tramite procedura riservata ex art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017” e “*di dare atto che la presente programmazione confluirà nel P.I.A.O. di prossima adozione della quale costituirà parte integrante, con aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025*”;

Rilevato, tuttavia, che con la deliberazione n.-OMISSIS- avente ad oggetto l'“Approvazione Piano triennale fabbisogno di personale (PTFP) 2023/2025 - piano assunzioni 2023 e ricognizione delle eccedenze e personale in esubero. Richiesta autorizzazione alla COSFEL assunzioni anno 2023” è stata prevista per l'Area istruttori – Profilo Specialistico – Agente Polizia Locale, l'assunzione n. 8 unità, per l'anno 2023, nulla essendo ulteriormente previsto

per gli anni 2024 e 2025;

Rilevato che, poi, con deliberazione n.-OMISSIS- “Atto di indirizzo per l'attuazione del piano occupazionale approvato con delibera di giunta comunale n.-OMISSIS-”, è stato precisato che n. 8 unità dell'Area degli istruttori, del profilo specialistico di Agente di Polizia Locale, verranno assunti mediante “scorrimento graduatoria di altri enti - indizione concorso pubblico”, senza più alcun riferimento all'indizione della procedura riservata di cui alla delibera n.-OMISSIS- cit.;

Rilevato, tuttavia, che la determinazione n. -OMISSIS-, con cui da ultimo, in attuazione della deliberazione n.-OMISSIS- è stato autorizzato l’*“avvio del procedimento per il reclutamento di n. 08 unità del profilo di Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato, previste nel piano assunzionale approvato con delibera di G.C. n.-OMISSIS- ed autorizzato dalla COSFEL con decisione n. 146 del 21.9.2023, con ricorso alla procedura di richiesta di utilizzo di graduatorie di altri enti?”*, allo stato non risulta essere impugnata da parte ricorrente”.

9. Parte ricorrente, in data 30 ottobre 2023 ha, quindi, depositato II motivi aggiunti con i quali sono state impugunate:

- la determinazione nr. -OMISSIS-con cui si è deliberato l'avvio del procedimento per il reclutamento di n. 8 unità del profilo di agente di Polizia locale, a tempo pieno e indeterminato, con ricorso alla procedura di richiesta di utilizzo di graduatorie di altri enti;
- la determinazione nr. -OMISSIS- con la quale è stata individuata la graduatoria del Comune di SS. Cosma e Damiano (LT) del concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di categoria C, posizione economica C1, del profilo di agente di Polizia locale, idonea per il reclutamento di n. 8 unità di personale del profilo di agente di Polizia locale.

10. Con memoria del 31 ottobre 2023, il Comune di Cassino ha precisato che

la posizione dei tre ricorrenti sarebbe pienamente garantita dalla deliberazione di Giunta n.-OMISSIS-/2023, nella quale è previsto un concorso riservato per tre posti di agente di polizia municipale che riguarda solo ed esclusivamente i ricorrenti, sottolineando altresì che i suddetti tre posti riservati si aggiungono agli altri otto posti (di agente di polizia municipale) previsti dalla successiva deliberazione di Giunta n.-OMISSIS-.

11. Con determinazione del -OMISSIS- il Comune di Cassino ha proceduto con l'indizione della procedura riservata per l'assunzione di n. 3 agenti polizia locale, mediante procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 (tre) unità di personale del profilo professionale di Agente di Polizia Locale dell'Area degli Istruttori.

12. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023, su accordo delle parti, la trattazione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 15 maggio 2024.

13. Con successiva determinazione del-OMISSIS- il Comune ha preso atto che entro il termine previsto, sono state presentate n. 11 domande di partecipazione al suddetto concorso riservato indetto ai sensi dell'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75/2017, ma tutti gli undici partecipanti sono risultati privi dei requisiti richiesti.

14. Con III motivi aggiunti del 31 gennaio 2024, parte ricorrente ha quindi impugnato la determina dirigenziale n. -OMISSIS-, il relativo avviso pubblico, e la determinazione nr. -OMISSIS-, sulla base dei seguenti principii di diritto:

I. Illegittimità derivata del bando di concorso riservato: violazione dell'art. 20 d.lgs. 75/2017; omessa osservanza dei principi enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e dell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-; violazione dell'art. 3, legge 241/90 per falsa motivazione e difetto della

medesima; violazione della Circolare Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n.-OMISSIS-.

L'Amministrazione eludendo l'articolo 20, comma 1, d.lgs. 75 del 2017, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, anziché procedere alla stabilizzazione come previsto dai precedenti atti (piani del fabbisogno di personale approvati nel 2018 dalla Giunta comunale e nel 2019 dal Commissario straordinario), e conseguentemente accertare il possesso o meno dei requisiti professionali per la stabilizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 75 del 2017, ha previsto l'indizione del concorso riservato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

II. Sui vizi propri del concorso riservato. Violazione ed omessa considerazione della Circolare n.-OMISSIS- del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Violazione dell'art. 3, comma 2, cost. Violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell'agire amministrativo. Eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica.

La circolare n.-OMISSIS- del Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione, in particolare, al punto 3.2.2., include espressamente tra gli adempimenti preliminari all'avvio della procedura di cui all'art. 20 cit., la ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure, in modo che il successivo Piano dei Fabbisogni risulti coerente e conforme con detta ricognizione, e, in generale, con l'esigenza di superamento del precariato.

Nel caso di specie, posto che gli odierni ricorrenti risultavano già inseriti nell'organico del Comune, la ricognizione del personale interessato avrebbe inevitabilmente condotto l'amministrazione a valutare ed accertare in capo ai medesimi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs.

75/2017, al fine di realizzare una gestione efficace ed efficiente, come d'altronde emerge dalla circolare in disamina.

II.1. Violazione del principio del *favor participationis* e della parità di trattamento; eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica ed arbitrarietà, in quanto nonostante il termine di 15 giorni concesso per la presentazione delle domande, dopo appena 10 giorni, ai ricorrenti non è stato più reso possibile la presentazione delle domande di partecipazione.

15. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2024 la causa, dopo essere stata nuovamente discussa, è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La vicenda all'esame di questo collegio, come sopra ricostruita in fatto, origina dall'istanza di stabilizzazione presentata dagli odierni ricorrenti in data 4 luglio 2017, all'indomani dell'entrata in vigore del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Gli stessi, infatti, a seguito di pubblico concorso bandito dal Comune di Cassino in data 19 aprile 2012 hanno prestato servizio a tempo determinato in qualità di agenti di polizia locale, posizione C1, a far data dal -OMISSIS-sino al-OMISSIS-, senza soluzione di continuità.

Il d. lgs. n. 75/2017, ha previsto, all'art. 20, commi 1 e 2, nella versione vigente al momento della presentazione della domanda, che:

“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possessa tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del

2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”

La norma ha poi subito varie modifiche sino all'attuale versione vigente che prevede quale nuovo termine per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il 31 dicembre 2023, e per la facoltà di cui al comma 2, il 31 dicembre 2024.

2. I ricorrenti, al momento della presentazione della domanda di stabilizzazione, erano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, cit., più in particolare:

a) risultavano essere in servizio, con contratto a tempo determinato, presso il Comune di Cassino, alla data di entrata in vigore della legge 07/08/2015, n. 124, ovvero al 28 agosto 2015, essendo gli stessi cessati dal servizio in data-OMISSIS-;

b) erano stati reclutati per le medesime attività svolte a seguito di pubblico

concorso e conseguentemente assunti con contratto a tempo determinato;

c) avevano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dello stesso Comune di Cassino esattamente tre anni di servizio continuativi, nel periodo compreso tra il -OMISSIS-sino al-OMISSIS-.

3. Il Comune di Cassino, dunque, con delibera di Giunta n. -OMISSIS-di riapprovazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, provvedeva ad inserire nella pianta organica i posti di agenti di polizia locale già ricoperti dai ricorrenti e, ancora, con delibera di Giunta n. -OMISSIS- di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, statuiva espressamente di dare corso all'assunzione di 3 vigili urbani mediante la procedura di stabilizzazione ex art. 20 d. lgs. n. 75/2017.

Tale determinazione veniva confermata dal Commissario straordinario, medio tempore insediatosi presso il Comune, con deliberazione n. -OMISSIS-.

Tuttavia, accadeva che con il successivo Piano di fabbisogno del personale 2020/2022 veniva previsto il reclutamento per l'anno 2020 di n. 6 vigili urbani esclusivamente con la modalità del pubblico concorso, senza più nulla disporre in merito alla stabilizzazione.

I ricorrenti impugnavano, in un primo giudizio, il Piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano assunzioni 2020, conclusosi in via definitiva con la sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- che accoglieva il ricorso dei ricorrenti così motivando la decisione:

- *“il combinato disposto dello stesso art. 20, comma 1, e del richiamato art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di piano del fabbisogno del personale, rende palese l'intento del legislatore di contenere l'ambito della discrezionalità dell'amministrazione nella scelta fra le diverse modalità di reclutamento del personale.*

Invero, l'opzione in favore della deroga al principio della selezione con un nuovo concorso è

resa possibile per raggiungere gli obiettivi predeterminati dallo stesso art. 20 (superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato), rispondenti ad una preminente esigenza pubblica di stabilizzazione del personale precario; essa inoltre deve essere effettuata “in coerenza col piano triennale dei fabbisogni”: quest’ultimo a sua volta risponde a precisi scopi legislativi (“ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”) da raggiungere “attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.

Si tratta di un impianto normativo che smentisce l’assunto difensivo del Comune di Cassino secondo cui la scelta della procedura di reclutamento speciale temporaneo sarebbe rimessa ad assoluta, ampia “facoltà” dell’amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale “se non per manifesta irragionevolezza” e tale perciò da essere addirittura sottratta all’obbligo motivazionale nel caso di mancato esercizio e quindi di indizione di pubblico concorso, perché invece dovrebbe essere motivata soltanto la scelta opposta, in quanto derogatoria del “principio generale, di rango costituzionale, di selezione del personale del pubblico impiego mediante concorso pubblico (art. 97, comma quarto, Cost.)”.

Le disposizioni su riportate impongono invece all’amministrazione di spiegare le ragioni della preferenza accordata a quest’ultimo, non in termini assoluti, ma nel raffronto con l’alternativa offerta dalla normativa sulla stabilizzazione vigente ratione temporis.” (...);

- “Proprio alla stregua delle richiamate decisioni della Corte Costituzionale, ma anche di numerose altre (tra cui le sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012), la giurisprudenza costituzionale ritiene legittime le deroghe alla regola dell’accesso mediante pubblico concorso in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e purché le forme di reclutamento diverse dal concorso riguardino singoli casi e si attuino secondo modalità predeterminate dal legislatore che rispondano a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di imparzialità e buon andamento

dell'amministrazione.

Tra le eccezioni consentite vi è quella finalizzata a garantire alla pubblica amministrazione l'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno e non acquisibili all'esterno, dovendosi escludere tale evenienza quando le procedure di stabilizzazione del personale precario siano indiscriminate o comunque si risolvano in un privilegio per determinate categorie (sentenze n. 189 del 2011, n. 310 del 2011, n. 3 del 2013, fino alla recente n. 227 del 2021).

Tali principi sono stati ribaditi o presupposti dalle pronunce di questo Consiglio di Stato n. 1622/20 e n. 3144/20 richiamate dal Comune di Cassino, nonché da diverse altre (tra cui Cons. Stato, Ad. Plen. 20 dicembre 2017, n. 11), allo scopo di valutare la legittimità costituzionale o la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea delle discipline nazionali che variamente hanno regolato nel corso del tempo il reclutamento di personale pubblico con modalità volte ad eliminare i fenomeni di precariato”; (...)

- il giudice d'appello ha quindi sottolineato come “le precedenti deliberazioni della Giunta comunale n. -OMISSIS- di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 (che aveva stabilito espressamente di dare corso all'assunzione di tre vigili urbani con al seguente modalità: “stabilizzazione art. 20 D.L. 75/2017”) e del Commissario straordinario, insediatosi a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto comunale, n. -OMISSIS-, assunta con i poteri della giunta comunale, avente ad oggetto “programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019/2021 – piano delle assunzioni” (che ha ribadito la determinazione dell'ente di procedere all'assunzione di tre vigili urbani attraverso la “stabilizzazione ex art. 20 d.lgs. 75/2017”)” (..) “sono atti idonei ad ingenerare nei ricorrenti - che già in data 4 luglio 2017 (a ridosso quindi della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017, che è quella del 22 giugno 2017) avevano presentato formale istanza di “stabilizzazione” - un legittimo affidamento, se non nell'accoglimento dell'istanza, quanto meno nell'apertura del procedimento previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto delegato”;

- concludendo, infine, per l'annullamento dei gravati atti in quanto *“la presentazione dell'istanza del 4 luglio 2017, le successive deliberazioni del Comune di Cassino e l'atto di diffida e significazione del 30 dicembre 2019 avrebbero dovuto comunque indurre l'amministrazione a motivare, secondo quanto sopra specificato, la differente scelta effettuata con la delibera n. -OMISSIS-”*.

4. Con deliberazione n. -OMISSIS-, dunque, l'amministrazione si è determinata, in esecuzione della suddetta sentenza, di dar corso comunque alla procedura concorsuale per l'assunzione di n. 6 vigili urbani, così come previsto nel piano del fabbisogno del personale 2020/2022, approvato con deliberazione n. 93/2020, non ritenendo possibile ricorrere alla stabilizzazione degli odierni ricorrenti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, cit., in quanto:

- è trascorso un notevole lasso di tempo dal periodo in cui sono stati assunti (2012), e nel frattempo sarebbe mutato il contesto normativo in modo tale da richiedere nuove competenze conoscitive;
- trattasi di personale originariamente assunto part time mentre ora il Comune necessiterebbe di personale full time;
- il personale dei vigili urbani richiede oggi competenze da accertare in sede di verifica d'ingresso, quali: a) l'idoneità della lingua inglese; b) l'idoneità alle competenze informatiche; c) conoscenze in materia di sistema finanziario, tutela della privacy, diritto di accesso, disciplina anticorruzione;

“gli elementi sopra rilevati da soli concorrono ad escludere l'opportunità di stabilizzare per un impiego a tempo pieno personale con contratto part time, cessato dal servizio da cinque anni, che, peraltro, ha avuto accesso ai ruoli amministrativi sulla base di una prova selettiva che non ha riguardato la verifica elementi di conoscenza e di competenza (sopra richiamati) oggi assolutamente basilari, imprescindibili, per poter lavorare nella pubblica amministrazione”.

Tale delibera è oggetto del ricorso principale del presente giudizio.

4.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse della sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e del-OMISSIS- -OMISSIS-, per essere stati assunti a tempo indeterminato nell'anno 2021 presso altre amministrazioni comunali.

Sebbene i due ricorrenti abbiano superato la condizione di precariato richiesta ai fini dell'applicazione della normativa in esame, tuttavia, come dichiarato espressamente in giudizio, sussiste il loro interesse alla decisione della causa ai fini risarcitori.

4.2. Venendo al merito, il ricorso principale è fondato.

Parte ricorrente lamenta, innanzitutto, un vizio di elusione del giudicato posto dalla sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-.

Al riguardo occorre osservare che al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato, non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito.

Al contrario, come affermato in giurisprudenza, *“è necessario che la pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato. In altri termini, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell'ambito dello stesso; se invece rimangono margini di*

discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dalla P.A., pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie” (così, Cons. St., VII, 21 giugno 2024, n.5544; 13 maggio 2024, n. 4259).

Poiché nel caso di specie la pronuncia del giudice d'appello non imponeva obblighi puntuali bensì l'esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato - quale in specie, la verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai ricorrenti al fine di poter valutare se procedere o meno alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, cit. - la delibera n. -OMISSIS- si palesa illegittima per vizi propri, così come dedotti con il primo motivo di ricorso, ovvero per violazione dell'art. 20, d. lgs. n. 75/2017, dell'art. 3, l. n. 241/90, nonché della circolare ministeriale n. -OMISSIS-.

Il giudice d'appello ha imposto al Comune di Cassino un obbligo di motivazione stringente in merito alla scelta del pubblico concorso rispetto alla facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale già precedentemente assunto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, cit., posto, peraltro, il legittimo affidamento ingenerato nei ricorrenti stessi, dai precedenti piani di fabbisogno, come espressamente affermato nella decisione n. -OMISSIS-.

Ebbene, la motivazione posta alla base della ribadita scelta del pubblico concorso in luogo della richiesta stabilizzazione, si palesa, a giudizio di questo collegio, incongruente ed apodittica.

Innanzitutto, viene palesemente contraddetto, nella gravata delibera, il riconoscimento del legittimo affidamento ingenerato, in capo ai ricorrenti, dai Piani del fabbisogno di personale approvati nel 2018 (dalla Giunta comunale) e nel 2019 (dal Commissario straordinario), come già affermato dal Consiglio

di Stato nella sentenza n. 1502/2022.

Sotto tale profilo, dunque, nella parte in cui si esclude la rilevanza di alcun legittimo affidamento discendente dalla previa previsione, nei Piani di Fabbisogno del personale del 2018 e 2019, dell'avvio della procedura di stabilizzazione in favore dei ricorrenti, la motivazione è illegittima.

Del pari, si rivela del tutto contraddittoria ed apodittica laddove si afferma come il lungo tempo ormai trascorso dal momento dell'assunzione dei ricorrenti, avvenuta nel 2012, *“unita alla sopravvenienza dei riferiti elementi di profonda evoluzione del sistema di pubblica amministrazione, esclude che, nel caso specifico, possano essere ravvisati elementi di professionalità acquisiti che meritino di essere valorizzati”*.

La motivazione si palesa, innanzitutto, contraddittoria perché il lungo tempo ormai trascorso “dall'assunzione dei ricorrenti” è un elemento che non può in alcun modo essere oggetto di valutazione a tal fine, da parte dell'amministrazione, in considerazione del fatto che:

- la facoltà di procedere alla stabilizzazione è stata introdotta dal d. lgs. n. 75 del 2017, per i soggetti che, come i ricorrenti, fossero in servizio al momento dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2015, cosicché del tutto legittimamente e tempestivamente i ricorrenti hanno presentato la relativa istanza al Comune di Cassino in data 4 luglio 2017;
- il successivo decorso temporale deve ritenersi imputabile unicamente alla resistente amministrazione che con i provvedimenti succedutesi nel tempo ha sempre negato l'avvio del procedimento di stabilizzazione, ex art. 20, comma 1, d. lgs. n. 75/2017, in favore dei ricorrenti, come da loro istanza, obbligandoli a ben due giudizi innanzi al giudice amministrativo.

La motivazione si rivela, altresì, apodittica, laddove si imputa ai medesimi ricorrenti la carenza dei requisiti professionali che, in relazione all'evoluzione

del contesto normativo, sarebbero ora richiesti per svolgere il servizio di vigile urbano, dal momento che non risulta essere stata effettuata alcuna verifica in concreto della sussistenza o meno degli stessi in capo ai ricorrenti.

Il primo motivo di ricorso deve essere, dunque, accolto e, assorbiti per ragioni di ordine logico – giuridico i restanti motivi di gravame, deve essere disposto l'annullamento della delibera n. -OMISSIS-.

5. Parimenti fondati sono in parte i primi e i terzi motivi aggiunti con i quali i ricorrenti impugnano le successive delibere comunali con le quali si continua ad omettere qualsiasi valutazione in merito alla possibile stabilizzazione dei ricorrenti ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, deliberando, infine, di procedere al concorso riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, d. lgs. 75/2017.

5.1. Con i primi motivi aggiunti parte ricorrente impugna la delibera della Giunta Municipale n.-OMISSIS-, con la quale, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- sono state apportate modifiche alle precedenti deliberazioni n. 93/2020 e n. 158/2022, nonché le delibere di Giunta Comunale n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-.

L'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, come già esposto in fatto, è intervenuta, nel presente giudizio, a riformare l'ordinanza cautelare di questo Tribunale n. -OMISSIS-, sospendendo l'efficacia della delibera n. -OMISSIS-(della cui illegittimità si è già detto al precedente punto 4), ravvisando la sussistenza del *fumus boni iuris* “*non avendo il Comune accertato in alcun modo il possesso o meno dei requisiti professionali in capo al medesimo ed avendo, inoltre, affermato, in contrasto con le statuizioni della sentenza di questa sezione, che i precedenti atti (piani del fabbisogno di personale approvati nel 2018 dalla Giunta comunale e nel 2019 dal Commissario straordinario) non avrebbero creato alcun affidamento in capo agli stessi;*

ritenuto, dunque, che il Comune, nelle more della decisione di merito in primo grado, debba rivalutare il possesso o meno dei requisiti in capo agli appellanti (persistendo, in tale sede, l'interesse di tutti e tre, anche ai fini risarcitori), eventualmente valutando di applicare il comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede la possibilità per le amministrazioni di bandire procedure concorsuali riservate”.

Quindi, nel corso del presente giudizio, è intervenuta la delibera n.-OMISSIS- che, in asserita esecuzione della suddetta ordinanza del giudice d'appello, ha deliberato di bandire la procedura concorsuale riservata per l'assunzione di n. 3 agenti di polizia locale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75/2017, in luogo di procedere alla verifica dei requisiti professionali agli effetti dell'art. 20, comma 1, d. lgs. n. 75/2017 in capo ai ricorrenti.

Con la delibera n. 244 del 13 giugno 2024 si è proceduto, quindi, all'approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2013/2025 e del Piano Assunzioni 2023, prevedendo, per l'Area istruttori – Profilo Specialistico – Agente Polizia Locale, l'assunzione n. 8 unità, per l'anno 2023, nulla essendo ulteriormente previsto per gli anni 2024 e 2025.

Tali atti sono illegittimi.

In primo luogo, la delibera n.-OMISSIS- è illegittima perché adottata in violazione dell'art. 20, d. lgs. n. 75/2017 nonché della circolare ministeriale n.-OMISSIS-.

Sebbene in sede di sommaria cognizione, il giudice d'appello abbia, nella richiamata ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, pur ribadendo la necessità di valutare in concreto la sussistenza dei requisiti in capo ai ricorrenti ai fini della stabilizzazione ex art. 20, comma 1, cit., previsto la possibilità di una eventuale applicazione da parte dell'amministrazione dell'art. 20, comma 2, cit., attraverso l'indizione di procedure concorsuali riservate, ad un più attento esame nel merito, tale possibilità deve essere esclusa.

Come affermato, di recente, dal giudice di seconda istanza in altra decisione (Cons. St., V, 19 aprile 2024, n. 3567), infatti, “il meccanismo di stabilizzazione del personale precario della PA, specificamente previsto dall’art. 20 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, è suddiviso in due binari:

- a) una *stabilizzazione diretta*, effettuata ossia senza il ricorso a procedure concorsuali e riservata a coloro che sono in possesso di determinati requisiti (previo reclutamento mediante procedura concorsuale, titolarità contratto a tempo determinato e minima anzianità di servizio);
- b) una *stabilizzazione mediata* dal superamento di una procedura concorsuale nell’ambito della quale una certa aliquota dei posti disponibili (aliquota non superiore al 50%) è per l’appunto riservata a coloro che sono in possesso di ben altri requisiti (titolarità contratti flessibili e anzianità minima di servizio, ossia che non sono entrati in rapporto con la PA per il tramite di una previa procedura selettiva).

Nel primo caso si chiede l’accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l’apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato: di qui la giurisdizione dell’AGO, data l’assenza di qualsivoglia procedura selettiva da intraprendere al fine di stabilizzare il predetto personale precario.

Nel secondo caso, ove la necessità del percorso selettivo si giustifica in quanto si tratta di procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale, poiché ci si trova dinanzi ad una vera e propria “procedura concorsuale” – necessaria sì, in questo caso, per consentire l’accesso in via stabile del personale precario – la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (si veda sul punto Cons.

Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3801, nonché TAR Lazio, sez. III-ter, 22 gennaio 2019, n. 845)”.

Emerge, qui, chiaramente la diversa *ratio* e, dunque, i diversi presupposti che fondano le due procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20, d. lgs. n. 75/2017 che non possono essere quindi in alcun modo sovrapponibili:

a) la procedura di cui al comma 1 dell’art. 20, è prevista per coloro che, essendo stati già selezionati attraverso una procedura concorsuale e avendo già prestato servizio con contratto a tempo determinato, ricorrendo gli altri requisiti oggettivi richiesti dalla norma, possono essere stabilizzati in via diretta senza il previo accertamento di alcun altro requisito professionale o di merito, essendo tale valutazione già stata effettuata nell’originaria procedura concorsuale di selezione;

b) la procedura di cui al comma 2 dell’art. 20, per coloro che, essendo stati assunti con contratti di lavoro flessibile (ad es. collaborazioni coordinate e continuative) possono essere destinatari di una riserva di posti, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, in un concorso riservato che, in tal caso si rende necessario per l’accertamento di quei requisiti che, a monte, non sono mai stati accertati (e si parla, pertanto, di cd. stabilizzazione indiretta).

Gli odierni ricorrenti, quindi, in possesso, come già sopra esposto, di tutti i requisiti oggettivi previsti dalla norma di cui all’art. 20, comma 1, cit., erano titolari, al momento della presentazione dell’istanza di stabilizzazione, di un interesse legittimo a che l’amministrazione valutasse la possibilità di procedere alla stabilizzazione prevista dalla norma di legge proprio per favorire il superamento delle situazioni di cd. precariato nella p.a., interesse che è stato, con tutte le determinazioni oggetto del presente gravame, sempre leso:

- o attraverso l’illegittima affermazione del mancato possesso dei requisiti professionali “introdotti dal mutato contesto normativo” il cui accertamento,

giova precisare non è in alcun modo richiesto dalla norma dell'art. 20, comma 1, cit., che ancora la cd. stabilizzazione diretta, come detto, al solo possesso di requisiti oggettivi così come stabiliti dalla norma stessa;

- o attraverso la previsione (come da ultimo con la delibera n.-OMISSIS-) dell'indizione di una procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, cit., dal momento che i ricorrenti, non avendo prestato precedentemente servizio in ragione di contratti di lavoro flessibili, non possono essere destinatari di tale previsione normativa, rispondente ad una opposta ratio che per loro si rileverebbe, peraltro, lesiva (essendo stati già valutati all'esito di una procedura concorsuale ed essendo stati già assunti con contratto a tempo determinato).

Conseguentemente, la delibera n.-OMISSIS- deve essere annullata.

Del pari illegittima, nella parte in cui non contiene alcuna ricognizione della posizione degli odierni ricorrenti, si rivela la delibera n.-OMISSIS-, recante l'approvazione del Piano Triennale Fabbisogno del personale 2023/2025, parimenti impugnata con i primi motivi aggiunti.

L'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

La circolare ministeriale n.-OMISSIS- al riguardo ha precisato che *“appare opportuno che le amministrazioni, anche ove intendano avviare le procedure di cui all'articolo 20 già a partire dal primo gennaio 2018 e comunque prima dell'adozione del piano dei fabbisogni o della scadenza del termine del suddetto articolo 22, operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento*

ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative.

Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell'articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza'.

Ciò posto il Piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, adottato con delibera n.-OMISSIS-, dunque, successivamente alla delibera n.-OMISSIS- che aveva previsto l'indizione di un concorso riservato per n. 3 unità di vigili urbani, è violativo del suddetto disposto normativo, nella parte in cui, per l'Area Istruttori – Agente Polizia Locale ha previsto, per l'anno 2023, un totale di 8 unità, nulla prevedendo per gli anni 2024 e 2025, e senza quindi alcuna previsione in merito all'assunzione, con procedura riservata di ulteriori 3 unità.

Soprattutto senza aver operato quella previa ricognizione del personale che, avendo presentato sin dal 2017 l'istanza di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, cit., ed ottenuto una prima sentenza favorevole con la quale era già stato annullato il precedente Piano di Fabbisogno del personale, vanta un legittimo interesse rispetto a tale valutazione.

Né può sostenersi, come fa la difesa comunale, che comunque sarebbe ancora valido ed efficace, sotto tale profilo, il Piano dei Fabbisogni del personale 2020/2022, di cui alla delibera n. 93/2020, che, in parte qua è stata annullata con la sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- e poi modificata con delibera n. 158 del 2022, che per i motivi sopra esposti deve ritenersi parimenti illegittima.

Il nuovo Piano dei Fabbisogni del 2023/2025, sostanzialmente, replica gli stessi vizi già censurati con la sentenza definitiva n.-OMISSIS-, in quanto in

alcun modo contiene una ricognizione ed una conseguente valutazione dei posti oggetto dell'istanza di stabilizzazione degli odierni ricorrenti.

5.2. Con i primi motivi aggiunti e poi con i secondi motivi aggiunti sono state altresì impugnate, rispettivamente, la delibera n.-OMISSIS- con cui è stato stabilito di reclutare n. 8 unità dell'Area istruttori, del profilo Agente di Polizia Locale mediante scorrimento di graduatoria di altri enti, tutti con accesso dall'esterno e le determinazioni n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- con cui è stato dato corso a tale procedura assunzionale.

Rispetto a tali atti deve essere, tuttavia, dichiarata l'improcedibilità del gravame per difetto di un interesse concreto degli odierni ricorrenti alla loro impugnativa, stante la sopravvenuta emanazione della determinazione n. -OMISSIS-, con la quale è stata approvata la procedura riservata ex art. 20, comma 2, d. lgs n. 75/2017, per l'assunzione di n. 3 unità di agenti di polizia locale.

5.3. Con i terzi motivi aggiunti è stata, quindi, impugnata tale ultima determinazione nonché la determinazione n. -OMISSIS- con la quale si è preso atto che le 11 istanze presentate (tra le quali non figuravano quelle degli odierni ricorrenti) erano prive dei requisiti di ammissione.

Il ricorso per terzi motivi aggiunti è fondato.

La determinazione n. -OMISSIS- si palesa illegittima, innanzitutto, per invalidità derivata dall'accertata illegittimità della delibera n.-OMISSIS-, sulla quale si fonda, nonché per invalidità derivata dall'illegittimità, in parte qua, della delibera n. 244 del 13 giugno 2024 di approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2013/2025 e del Piano Assunzioni 2023, per tutti i motivi già esplicitati nel superiore punto 5.1.

6. In conclusione, il ricorso per i primi e secondi motivi aggiunti è in parte improcedibile con riguardo alle delibere n.-OMISSIS- e le determinazioni n. -

OMISSIS-e n. -OMISSIS-.

Il ricorso principale, i primi motivi aggiunti nella restante parte e i terzi motivi aggiunti, per tutto quanto esposto, sono fondati con conseguente annullamento di tutti con essi impugnati, ai sensi di cui in motivazione.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, in parte sui primi motivi aggiunti e sui terzi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e annulla i gravati atti ai sensi di cui in parte motiva.

Dichiara improcedibile in parte i primi motivi aggiunti e i secondi motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo alla delibera n.-OMISSIS- e alle determinazioni n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-.

Condanna la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-, delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 3.000 (euro tremila/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO